

Art. 19 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio e ne cura l'esecuzione dei deliberati.
Alla nomina di un nuovo Presidente, il Presidente uscente assume, per il mandato successivo, la carica di Past President, ed è membro del Consiglio Direttivo.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 20 - Il Comitato Scientifico è costituito da sei membri più un coordinatore nominati dal Consiglio Direttivo che abbiano esperienza e competenza nel settore culturale ed organizzativo dell'assistenza infermieristica con particolare riferimento all'area cardiologica, didattica e della ricerca. Il Comitato Scientifico propone al Consiglio Direttivo attività scientifico-culturale sulla base degli obiettivi formulati dallo stesso. Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni, può essere rinnovato annualmente e si avvale di consulenti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 21 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti direttamente dall'Assemblea dei soci.
I membri del Collegio dei Probiviri rimangono in carica per un triennio, salvo revoca, decadenza, dimissioni o recesso.
Il Collegio dei Probiviri giudica su tutte le controversie tra l'Associazione o i suoi organi e associati, degli associati tra loro e comunque tra persone tenute all'osservanza del presente statuto, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione.
I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 22 - La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione d'accompagnamento dei bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche indirettamente, ad atti di ispezione e controllo.

DELEGATI REGIONALI E DI AREA

Art. 23 - Il Delegato Regionale è il rappresentante dell'Associazione a livello periferico, promuove e coordina le attività dell'Associazione nell'ambito della propria Regione su indirizzo del Delegato di Area rispettiva e secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.
Il Delegato Regionale propone al Delegato di Area programmi di lavoro sulla base delle esigenze locali in conformità alle linee direttive fissate dall'Assemblea e al programma di lavoro del Consiglio Direttivo stesso.
Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Il Delegato di Area è il rappresentante dell'Associazione a livello di area geografica (nord - centro - sud), promuove e coordina le attività dei Delegati Regionali nell'ambito della propria Area su indirizzo del Consiglio Direttivo.
Il Delegato di Area propone al Consiglio Direttivo programmi di lavoro sulla base delle proposte dei Delegati Regionali in conformità alle linee direttive fissate dall'Assemblea e al programma di lavoro del Consiglio Direttivo stesso.
Il Delegato di Area è nominato dal Consiglio Direttivo.

DURATA E SCIoglIMENTO

Art. 25 - La durata dell'Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, che dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 26 - Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia.



STATUTO

Ultima Modifica
8/3/2008

DENOMINAZIONE - SEDE

Art. 1 - E' costituita un'Associazione, ente non commerciale ai sensi della Sezione I del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, denominata Gruppo Italiano Infermieri di Cardiologia (G.I.T.I.C.).
L'Associazione ha sede presso in Mariano Comense (CO), Via Matteotti n. 3 e potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici, anche in altre località, sia in Italia che all'estero, secondo le norme che saranno di volta in volta stabilite dall'Assemblea degli associati.

FINALITA' E SCOPO

Art. 2 - L'Associazione non ha fini di lucro, è libera, apolitica, apartitica.
L'Associazione ha i seguenti scopi:

- riunire sul piano nazionale gli infermieri e tutti coloro che si occupano di problemi infermieristici e che operano attivamente nelle strutture cardiologiche;
- tutelare gli interessi degli infermieri di cardiologia nel campo morale, culturale e professionale;
- facilitare, incrementare e migliorare gli aspetti scientifico-culturali ed organizzativi della professione;
- favorire l'interscambio culturale fra i propri iscritti, promuovendo l'attività scientifico-culturale e didattica, attraverso attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente con programmi annuali di attività formativa in conformità al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM);
- creare sinergie con le altre professioni sanitarie e rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici; collaborare con il Ministero della Salute, le regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- elaborare linee guida, promuovere trial di studio e ricerche scientifiche finalizzate.

PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI

Art. 3 - L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività formative in conformità al programma ECM da:

- quote associative annuali;
- contributi degli aderenti e/o di privati;
- beni mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni di modico valore ed erogazioni;
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale in conformità alle disposizioni delle vigenti leggi in materia.

Art. 4 - L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predisporrà il rendiconto economico finanziario ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nonché il bilancio preventivo del successivo esercizio, che verranno sottoposti all'Assemblea degli Associati per l'approvazione e che saranno conservati presso la sede sociale con possibilità di essere consultati da chiunque ne abbia interesse.
E' tassativamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 - La struttura dell'Associazione è ispirata a criteri di piena democraticità.
Le cariche associative sono elettive e gratuite, così come gratuite sono le prestazioni fornite agli aderenti all'Associazione. Tutti i soci sono liberamente eleggibili.

MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 - Sono membri dell'Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione da presentarsi per iscritto venga accettata dal Consiglio Direttivo e che versino, all'atto dell'ammissione, la quota associativa ed accettino contestualmente di rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento dell'Associazione. Le quote associative e gli eventuali contributi non sono trasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.

L'adesione all'Associazione è aperta a tutte le figure infermieristiche che svolgono la loro attività in strutture cardiologiche o cardiocirurgiche e a tutti coloro che svolgono attività in collaborazione con le figure infermieristiche in ambito cardiologico, senza alcuna distinzione, fatte salve le eventuali cause di indegnità giudicate dall'Assemblea degli Associati. La data di ingresso nell'Associazione decorre dall'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo che potrà eventualmente anche respingerle esprimendo in tal caso, in forma scritta, le ragioni della mancata accettazione. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e pertanto la suddivisione degli aderenti in differenti categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

In particolare, tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa e gli associati maggiori di età hanno diritto di voto, secondo il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532 secondo comma del codice civile, per tutte le deliberazioni dell'Assemblea ivi comprese quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 7 - La qualità di associato si perde per decesso, per dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l'indegnità sarà sancita dall'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare, con delibera motivata, l'espulsione dell'associato che abbia tenuto un comportamento in contrasto con le disposizioni del presente Statuto e/o con le disposizioni dell'eventuale Regolamento dell'Associazione e/o con particolari deliberazioni dell'Assemblea degli Associati.

Agli Associati è comunque riconosciuto il diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento, previa lettera di recesso da consegnare al Presidente dell'Associazione. In ogni caso, indipendentemente dalla causa che avrà prodotto la conclusione del rapporto associativo, non sarà dovuta all'Associato uscente alcuna liquidazione, e ciò tanto in riferimento alla quota associativa quanto ad eventuali altri contributi.

Art. 8 - Gli associati hanno il dovere di rispettare le finalità e gli scopi dell'Associazione, impegnandosi a divulgarne lo spirito, e sono inoltre tenuti ad effettuare il pagamento annuale della quota associativa.

Gli Associati hanno diritto, subordinatamente al pagamento della quota associativa annuale, a partecipare con diritto di voto all'Assemblea degli Associati al fine di contribuire attivamente alla vita dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano che esprime la volontà dell'Associazione; il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo; il Comitato Scientifico è organo consultivo; il Collegio dei Probiviri è organo che esprime pareri, giudizi e con funzioni conciliative; il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 10 - L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione.

Gli Associati sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo ogni volta in cui il Consiglio stesso lo ritenga necessario ed, in ogni caso, almeno una volta l'anno. Il Consiglio Direttivo è pure tenuto a convocare l'Assemblea quando ne faccia richiesta, motivata e sottoscritta, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti o almeno un terzo dei soci.

La convocazione avverrà mediante comunicazione scritta, contenente data ora, sede e ordine del giorno dell'assemblea che dovrà essere fatta pervenire a ciascun socio mediante invio a mezzo posta, anche elettronica con notifica di ricevimento, ovvero mediante consegna manuale, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la convocazione stessa.

Art. 11 - L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a. delibera sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- b. stabilisce gli indirizzi e le linee direttive generali dell'Associazione;
- c. nomina i componenti del consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. delibera sui casi controversi di nomina e di decadenza degli iscritti;
- e. fissa su proposta del Consiglio Direttivo, la quota associativa annua;
- f. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- g. delibera su tutto quanto ad essa demandato per legge o per Statuto.

Art. 12 - Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione e con tutti gli altri impegni assunti all'atto dell'ammissione nell'Associazione nei confronti dell'Associazione stessa ai sensi della legge e del presente Statuto.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo che, in questo caso, per l'approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 13 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente ed in mancanza di entrambi.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, conservati presso la sede sociale, sono liberamente consultabili da chiunque ne abbia interesse.

Art. 14 - Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere sono prese a maggioranza di due terzi per quanto riguarda le modifiche al presente Statuto e a maggioranza semplice per tutti gli altri casi.

Ciascun socio potrà essere rappresentato in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio; ciascun socio non potrà comunque rappresentare in Assemblea più di un socio assente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 membri di cui 8 eletti direttamente dall'Assemblea dei soci ogni triennio ed uno corrispondente al Past President secondo quanto previsto all'art. 19 del presente statuto.

I membri del Consiglio rimangono in carica per un triennio salvo revoca, decadenza, dimissioni o decesso.

In caso di revoca, decadenza, dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio alla prima riunione successiva alla revoca, alla decadenza, alle dimissioni o al decesso provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea successiva; il consigliere così nominato rimarrà in carica fino a quando decadranno dalla carica i consiglieri originariamente eletti. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il consigliere che, non partecipi per almeno tre volte alle riunioni del Consiglio, potrà essere dichiarato decaduto dalla carica mediante delibera del Consiglio stesso.

Art. 16 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo nomina i Delegati Regionali e di Area.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Scientifico dell'organo di stampa "G.I.T.C. informa" con il quale concorda il Comitato di Redazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare i membri degli altri organi qualora le cariche non siano ricoperte o sostituirli dietro comprovata dichiarazione scritta dell'impossibilità di adempiere alle funzioni assunte nell'ambito dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo identifica ambiti diversificati di attività e nomina i relativi referenti.

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sovrintende al regolare funzionamento della segreteria.

Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali ed amministrative dell'Associazione, compiendo, in esecuzione al deliberato del Consiglio Direttivo, ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che si rendesse necessario, ivi compresa l'apertura dei conti correnti bancari e/o postali su cui ha il potere di firma per la durata del suo mandato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne facciano domanda almeno tre dei Consiglieri; in ogni caso il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed a quello preventivo ed all'ammontare della quota sociale per l'anno successivo.

L'avviso di convocazione deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno due giorni prima della riunione.

La riunione è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano d'età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18 - Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna.

Esso dirige l'attività dell'Associazione secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea, procede pure alla compilazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina di dipendenti e impiegati, determinandone contestualmente la retribuzione; ed alla compilazione dell'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.